

FAQ n. 27

Domanda:

Si chiede di confermare che la società "X" in possesso della SOA OG3 – III, possa partecipare in RTI in qualità di Mandataria, con la società "Y" in possesso della SOA OG3 – VIII, in qualità di Mandante al fine di rispettare i requisiti relativi alla qualificazione dell'Appaltatore e pertanto di poter eseguire i lavori delle categorie a qualificazione non obbligatoria (OS22 e OS26).

Risposta:

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

In ragione di quanto sopra è ammessa la partecipazione nelle modalità indicate nel quesito, ferma restando la circostanza che la quota di partecipazione e di esecuzione lavori dovrà corrispondere ai requisiti di qualificazione della mandataria e che la medesima dovrà assumere in sede di offerta i requisiti e, quindi, la quota percentuale lavori in misura percentuale maggiore rispetto alla mandante.